



**Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere**

**Sezione III**

**Sottosezione crisi d'impresa**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr. Massimo Urbano	Presidente
Dr.ssa Marta Sodano	Giudice del.
Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**Premessa**

Preliminarmente deve essere rilevato che, in data 18.10.2024, la società Ital Sem S.r.l. ha proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della Peluso Costruzioni S.r.l. (iscritto al P.U.R.G. n. 199-1/2025) e che, in data 9.01.2025, nello stesso procedimento è intervenuto il creditore Draco Italiana S.p.a.

La resistente, nel rispetto dei termini di cui all'art. 40 co 2 CCII, ovvero in data 13.01.2025, a seguito della emissione dell'ordinanza di rigetto delle misure protettive richieste nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi ex artt. 18 e 19 CCII, ha depositato ricorso di fissazione termini ai sensi dell'art. 44 c. 1 lett. a) CCII, chiedendo concedersi il termine di giorni 60 per il deposito della proposta e del piano di concordato con decorrenza dall'iscrizione del decreto del Tribunale nel registro delle imprese, ovvero per valutare la formulazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti entro la prima udienza fissata per l'esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Con la medesima istanza, il debitore ha chiesto concedersi le misure protettive tipiche di cui all'art. 54 co 2 CCII.

Il Tribunale con decreto depositato il 21.01.2025 ha disposto la riunione del ricorso per fissazione termini (P.U. R.G. n. 199-2/2025) a quello iscritto per l'apertura della liquidazione giudiziale, statuendo altresì la trattazione in via prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale in virtù del disposto dell'art. 7 CCII e in continuità con i principi giurisprudenziali enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 9935/2015).

Con lo stesso provvedimento, il Collegio ha concesso il termine di giorni 60 (sessanta) per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2



CCII, nominando Commissario Giudiziale la Dott.ssa Francesca Paola Rinaldi e Giudice Delegato la Dott.ssa Marta Sodano; nel medesimo contesto, il Collegio ha stabilito la cauzione in € 20.000,00, quale somma da imputare alle spese di procedura nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 44 co 1 lett. a), che la proponente, Peluso Costruzioni S.r.l., ha provveduto a consegnare al Commissario.

Con successivo provvedimento depositato in data 21.01.2025, il Giudice Delegato ha confermato le misure protettive, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni o diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, fissando la durata delle misure in giorni sessanta, prorogate per ulteriori 90 giorni con decreto del 24.03.2025, previa istanza della società ricorrente.

La ricorrente ha poi provveduto il 13.05.2025 al deposito del piano e della proposta di concordato originari, in uno ai relativi allegati, nel termine prorogato *ut supra* di cui all'art. 44 co 1 lett. a) CCII.

### **Cronistoria della Società:**

Peluso Costruzioni S.r.l. è una società costituita in data 19.09.2012, con sede legale in Canello ed Arnone (CE), alla via Lottizzazione Gallo, n. 112, con P. Iva n. 00908630940, iscritta presso il R.I. della CCIAA di Caserta con il n° 00908630940, REA CE-276340 e pec [pelusocostruzioni srl@arubapec.it](mailto:pelusocostruzioni srl@arubapec.it).

La società ha un capitale sociale pari ad € 50.000,00, interamente versato e sottoscritto da parte della proprietaria, Capicotto Santina Maria (C.F. CPCSTN67S41D122O).

La Peluso Costruzioni S.r.l. è oggi amministrata dalla Sig.ra Capicotto Santina Maria (C.F. CPCSTN67S41D122O) nata a Crotone, il 1.11.1967, con domicilio in Sant'Agapito (IS), via Leopardi, n. 28, nominata con atto del 20.05.2024 ed iscritto in data 21.06.2024, in sostituzione del precedente amministratore Ottavio Peluso, il quale deteneva anche la totalità delle partecipazioni della società. In data 20.05.2024, l'assemblea dei soci nominava, in sostituzione del Peluso, Capicotto Santina Maria la quale, in data 18.06.2024, acquistava da Giulia Peluso, al valore nominale di € 50.000,00, le partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale della Peluso Costruzioni S.r.l. che le erano state, a loro volta, cedute dal padre Ottaviano Peluso. In pari data (18.06.2024) la Peluso Costruzioni S.r.l. cedeva, al prezzo di € 30.000,00, alla società MS Lavori S.r.l. Appalti e Costruzioni l'intera quota di partecipazione detenuta nella PLS Project S.r.l. (costituita dalla Peluso Costruzioni s.r.l.) del valore nominare di € 10.000,00.

In ordine all'oggetto sociale ed all'attività caratteristica, dal piano e dalla relazione dell'attestatore è emerso che la società ha operato nel settore dell'edilizia e delle infrastrutture civili, in particolare nel settore della manutenzione e riparazione delle infrastrutture stradali.

### **Il Piano Originario**

Il Piano come originariamente predisposto dalla società è apparso strutturato secondo lo schema giuridico del concordato in continuità diretta ed indiretta ex artt. 84 e 87 CCII.

La proposta prevedeva il pagamento dei creditori secondo le seguenti percentuali:

*a) pagamento integrale delle spese di procedura, complessivamente stimate in euro 85.000,00, oltre agli accessori come per legge;*

*b) pagamento integrale delle spese dell'esperto designato per la procedura di composizione negoziata, complessivamente stimate in euro 5.000,00, oltre agli accessori come per legge;*



- c) accantonamento di un fondo spese varie complessivamente stimato in euro 30.000,00;
- d) pagamento integrale delle spese di giustizia di carattere generale, per euro 2.944,88 oltre interessi;
- e) pagamento integrale dei crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per euro 20.041,28, oltre interessi legali entro sei mesi dall'omologa del concordato;
- f) pagamento integrale per euro 44.019,66, oltre interessi legali dei crediti dei professionisti e ogni altro prestatore d'opera per le retribuzioni dovute ultimi due anni prestazioni ex art. 2751bis n.2 cc; m. pagamento nella misura del 30% crediti dello Stato per canoni di abbonamento radiotelevisivi ex art. 26 R.D.L. n. 246/38 dall'anno 2026 con riconoscimento degli interessi legali di dilazione accantonamento di un fondo per la copertura del rischio di pagamento integrale dei privilegi di cui all'art. 9 comma 5 del D. Lgs 123/1998;
- g) pagamento integrale dei crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 2753 c.c.), per euro 9.761,67, nell'anno 2026, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;
- h) pagamento integrale dei crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89), per euro 25.092,53, nell'anno 2026, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;
- i) pagamento integrale per euro 621,50, oltre interessi legali, dei crediti del contraente assicurazione per conto altrui o per chi spetta entro sei mesi dall'omologa del concordato;
- l) pagamento integrale dei crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c., per l'importo interamente compensabile pari ad euro 96.909,78, al momento dell'omologa;
- m) pagamento parziale, nella misura del 30%, dei crediti dello Stato pari a complessivi euro 329.101,83, per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c., per euro 98.730,55, dall'anno 2026, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;
- n) pagamento parziale, nella misura del 30%, dei crediti dello Stato per canoni di abbonamento radiotelevisivi ex art. 26 R.D.L. n.246/38, dall'anno 2026, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;
- o) pagamento parziale, nella misura del 30%, dei crediti per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2, c.c. pari a complessivi euro 66.987,22, per euro 20.096,17, dall'anno 2026, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;
- p) pagamento parziale, nella misura del 21%, dei crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale ex art. 2752, co. 4, c.c., pari complessivi euro 21.121,18, per euro 4.435,45, dall'anno 2026, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;
- q) pagamento parziale, nella misura del 20%, dei creditori banche chirografari, pari a complessivi euro 494.784,14, per euro 98.956,83, pagato nell'anno 2029;
- r) pagamento parziale, nella misura del 20%, degli altri creditori chirografari, pari a complessivi euro 1.199.020,63, per euro 239.804,13, pagato nell'anno 2030;
- s) pagamento parziale, nella misura del 10%, dei creditori chirografari contestati, pari a complessivi euro 932.629,25, per euro 93.262,93, pagato nell'anno 2030;



*t) nessun pagamento ai creditori per “soci c/finanziamento”, essendo postergati; rilevato che la società intende ottemperare agli impegni concordatari secondo le percentuali sopra indicate mediante le seguenti fonti: Rimanenze, per € 1.185.000,00; Crediti tributari, per € 96.909,78; Crediti commerciali, per € 77.811,52; Crediti delle collegate, per € 1.500,00; Disponibilità liquide, per € 369,99; Azioni recuperatorie, per € 200.000,00; Flussi di continuità della Peluso Costruzioni per € 200.000,00; Flussi di continuità della PLS Project s.r.l. (conferitaria di un ramo di azienda da parte ella Peluso Costruzioni s.r.l.) per € 700.000,00.*

La proposta originaria della società Peluso Costruzioni S.r.l., in particolare, prevedeva: (i) l'utilizzo delle disponibilità liquide della stessa società; (ii) l'incasso dei crediti vantati nei confronti di ANAS e nei confronti di terzi; (iii) la messa a disposizione dei flussi dalla società Immobiliare GI.CA. S.r.l. (C.F. 04717350617), con sede legale in Cancellò ed Arnone (CE), Trav. Via Roma, n. 23/A; (iv) il cash flow generato dalla prosecuzione dell'attività diretta della stessa società Peluso Costruzioni S.r.l., al netto delle spese e delle obbligazioni assunte nella prosecuzione dell'attività; (v) il cash flow generato dai flussi derivanti dalla prosecuzione delle attività della società controllata, PLS Project S.r.l.

L'attivo concordatario veniva indicato nella proposta a p. 29 e valutato complessivamente in € 2.461.591,29.

In estrema sintesi, il piano prevedeva il soddisfacimento in percentuale del debito verso i creditori distinti in 10 differenti classi nei termini che seguono.

#### **Classe 1<sup>^</sup>**

Pagamento percentuale nella misura del 100% dei crediti privilegiati dei dipendenti della società, inclusi i lavoratori e i dipendenti con crediti derivanti da salari arretrati, indennità e altri benefici del lavoro;

#### **Classe 2<sup>^</sup>**

Pagamento percentuale nella misura del 100% dei crediti privilegiati dei professionisti che hanno effettuato prestazioni professionali nei confronti della società;

#### **Classe 3<sup>^</sup>**

pagamento percentuale nella misura del 100% dei crediti privilegiati degli artigiani che hanno effettuato prestazioni nei confronti della società;

#### **Classe 4<sup>^</sup>**

Pagamento percentuale nella misura del 100% dei crediti privilegiati degli Enti previdenziali dovuti a vario titolo all'ente ovvero iscritti a ruolo;

#### **Classe 5<sup>^</sup>**

Pagamento percentuale nella misura del 30% dei crediti privilegiati vantati da Agenzia delle Entrate;

#### **Classe 6<sup>^</sup>**

Pagamento percentuale nella misura del 21% dei crediti privilegiati vantati dall'Erario;

#### **Classe 7<sup>^</sup>**



Pagamento percentuale nella misura del 20% del credito chirografario vantato dagli istituti finanziari e altri creditori esercenti attività finanziaria;

#### **Classe 8<sup>^</sup>**

Pagamento percentuale nella misura del 20% del credito chirografario vantato dai fornitori e altri creditori commerciali che hanno fornito beni e servizi all'azienda;

#### **Classe 9<sup>^</sup>**

Pagamento percentuale nella misura del 10% del credito chirografario vantato dai fornitori e altri creditori commerciali che hanno fornito beni e servizi all'azienda e con i quali sussistono contestazioni;

#### **Classe 10<sup>^</sup>**

Nessun pagamento era previsto con riferimento ai creditori postergati.

Era appostata la riserva di € 36.169,43 da destinare ad eventuali ulteriori oneri e sopravvenienze passive e in subordine da destinare all'integrazione della percentuale di soddisfacimento del ceto creditorio, riservando sempre al creditore Erario degradato una maggiore percentuale rispetto ai creditori chirografari per natura e agli ulteriori creditori falciati.

Quanto alla tempistica, la durata del piano-proposta veniva indicata in cinque anni, prevedendo le dieci classi votanti di creditori raggruppati per omogeneità dei crediti, come sopra indicate.

L'Attestazione

L'attestatore, dr. Antonio Russo, nella sua primaria relazione così concludeva:

#### **Attestazione ex art. 87 CCII**

*Il piano si basa sulla continuità dell'attività aziendale e sulla capacità di realizzare le poste dell'attivo.*

*Dopo aver verificato tutte le voci, il professionista esprime una valutazione positiva sulla possibilità di realizzare i flussi previsti alla base del Piano al fine di soddisfare i creditori secondo le modalità ed i tempi indicati nel piano stesso, il pagamento delle spese di procedura, il soddisfacimento del 100% dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati sino al 4°, e, nelle misure previste per i crediti con diverso grado di privilegio e per i crediti chirografari.*

*Per quanto sopra lo scrivente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del Piano Concordatario presentato dalla società Peluso Costruzioni srl, alle condizioni, con le criticità e con i presupposti indicati in precedenza.*

*In conclusione, tutto quanto sopra considerato può, dunque, attestarsi:*

*→ la veridicità dei dati aziendali come indicati nel piano di concordato.*

*→ la fattibilità del piano di concordato e l'attitudine del piano ad impedire e superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ai sensi dell'art. 87 comma 3 C.C.I.I..*

*→ ai sensi dell'art. 84 comma 5 del C.C.I.I. che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca sono soddisfatti nel piano di concordato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di*



*liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;*

*→ ai sensi dell'art. 87 comma 3 del C.C.I.I. che la prosecuzione dell'attività d'impresa consente di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; → ai sensi dell'art. 88 comma 1 del C.C.I.I. che il credito tributario e contributivo assistito da privilegio, è soddisfatto in misura percentuale e nei tempi di pagamento in misura non inferiore e meno vantaggiosa rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ed, inoltre, attesta che per la parte chirografaria del credito tributario o contributivo, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non è differenziato rispetto a quello dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole;*

*→ ai sensi dell'art. 88 comma 2 del C.C.I.I., trattandosi di un concordato in continuità, che per i crediti tributari e contributivi, sussiste un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.*

## **Il Procedimento**

§1) All'esito del deposito del piano, della proposta e dell'attestazione di rito, con decreto emesso il 15.07.2025 il Tribunale evidenziava alla proponente i seguenti **elementi critici**:

rilevato che nella fattispecie in esame, il Commissario Giudiziale ha riscontrato, sul piano della completezza della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 39 c. 2 CCII, la carenza della relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione conclusi nei cinque anteriori al deposito del ricorso e la carenza della certificazione dei debiti tributari e assicurativi, sebbene rispetto a questi ultimi la società abbia prodotto le richieste trasmesse a mezzo pec agli enti competenti;

rilevato che con riferimento alla continuità indiretta, la Peluso Costruzioni s.r.l. si propone di realizzarla attraverso la riacquisizione al prezzo di trasferimento pari ad € 30.000,00, dalla M.S. Lavori s.r.l. Appalti e Costruzioni della partecipazione al 100% al capitale sociale della PLS Project s.r.l. (ceduta con atto del 18.06.2024) la quale si è impegnata a sostenere il fabbisogno concordatario della società Peluso Costruzioni S.r.l. apportando al piano di concordato l'importo complessivo di € 700.000,00, consistente nel cash flow generato dai flussi derivanti dagli accordi quadro stipulati con ANAS s.p.a. e conferiti nell'azienda, ossia GARA DG 38/17 e GARA PA 122/21, rispetto ai quali la previsione della generazione degli utili netti complessivi ammonta ad € 853.441,24;

rilevato che con riguardo alla riacquisizione della partecipazione al capitale sociale della PLS Project s.r.l. vi è in atti unicamente una dichiarazione di impegno alla cessione della partecipazione da parte dell'attuale socia M.S. Lavori s.r.l., condizionata all'omologa del concordato preventivo; ritenuto che con riferimento al riacquisto della partecipazione totalitaria al capitale sociale della PLS Project s.r.l., occorre che la società Peluso Costruzioni s.r.l. ne chiarisca le modalità di acquisizione, se questa determini l'eventuale aumento del capitale sociale e l'influenza dell'operazione sulla formazione delle classi ai sensi degli artt. 120 ter e 120 quater CCII, con il riconoscimento del diritto di voto ai soci;

rilevato, in particolare che l'accordo quadro GARA DG 38/17 è stato stipulato in data 24 gennaio 2023 tra l'ANAS s.p.a. e il sig. Ottaviano Peluso nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Peluso Costruzioni s.r.l., quale società capogruppo del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con la C.P.L. 2000 S.R.L., la quale a sua volta il 3.04.2003 ha attuato



una operazione di scissione parziale per effetto della quale è stata costituita la società M.S. Lavori s.r.l. Appalti e Costruzioni, beneficiaria tra gli altri dell'accordo quadro GARA DG 38/2017;

rilevato parimenti che la Peluso Costruzioni ha conferito nel ramo di azienda della PLS Costruzioni s.r.l. il contratto quadro n. 122/21;

rilevato, dunque, che rispetto a tali contratti quadro si è verificata una modifica soggettiva che secondo i capitolati speciali doveva essere comunicata ad ANAS s.p.a. unitamente alla documentazione attestante i requisiti soggettivi per il subentro, così che ANAS s.p.a. nei successivi 60 giorni potesse opporsi o meno alla modifica e adottare il provvedimento di recesso o risoluzione del contratto oppure accettare la nuova situazione soggettiva mediante apposito provvedimento;

considerato che in virtù del notevole apporto – precisamente per € 700.000,00 – al piano di concordato derivante dalla continuità indiretta, è necessario che la società chiarisca se la modifica soggettiva dei contratti in oggetto sia stata comunicata ad ANAS s.p.a. e se sia stata da questa accettata o opposta; rilevato che con riferimento alla quantificazione delle rimanenze, consistenti nei corrispettivi residui da incassare di n. 3 appalti in corso (Cantiere Anas Toscana FILAV018; Cantiere Anas Basilicata PZ72-16 V.tto Scescio; Cantiere Anas Basilicata PZ72-16 V.tto Cammardà), il Commissario Giudiziale al fine di verificare la congruità degli importi ha opportunamente evidenziato la necessità di specificare quale sia l'avanzamento reale dei lavori, i tempi di ultimazione degli stessi, la ricorrenza di eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione dei medesimi e i tempi dell'emissione del certificato di collaudo e tanto al fine di stabilire le reali aspettative e le tempistiche di incasso di tali crediti per € 1.185.000,00;

rilevato che con riferimento al trattamento dei crediti tributari e previdenziali per i quali opera l'art. 88 CCII il Commissario Giudiziale ha ritenuto correttamente formate le classi 3 e 4 composte da crediti contributivi e crediti tributari falcidiati, mentre ha espresso perplessità rispetto alla classe 5 nella quale sono state inseriti i debiti nei confronti degli enti locali, composti per la gran parte da contravvenzioni al codice della strada che hanno natura chirografaria e non privilegiata ex art. 2752 c.c. e che pertanto avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento del credito tributario chirografario incluso nella settima classe, ossia il pagamento al 20%;

rilevato, poi, che il Commissario Giudiziale ha evidenziato come non sia corretta la mancata differenziazione degli importi relativi agli aggi di riscossione ed alle spese, certamente presenti nelle cartelle già notificate alla società, trattandosi, anche in tal caso, di crediti originariamente chirografari il cui importo, anche ai fini dell'espressione del voto da parte del concessionario della riscossione, andrebbe scorporato da quello relativo al tributo, imposta o somma richiesta;

rilevato ancora che difetta la prova della trasmissione della proposta e della relativa documentazione agli enti competenti (e quindi per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale);

rilevato che con riferimento ai tempi di esecuzione del piano il Commissario Giudiziale ha ritenuto necessario che il proponente chiarisca la tempistica dei pagamenti in favore di ciascun creditore e l'importo dei crediti spettanti a ognuno anche tenuto conto degli interessi e delle dilazioni previste;

rilevato che con riferimento alle azioni risarcitorie e recuperatorie di cui all'art. 87 lett. h) CCII e alla loro valutazione sul piano della convenienza della procedura di concordato rispetto alla procedura di



liquidazione giudiziale, il Commissario Giudiziale ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti relativamente all'atto di acquisto della nuda proprietà da parte della sig.ra Giulia Peluso, figlia dell'amministratore Ottaviano Peluso, di un immobile sito in Caserta, piazza Luigi Vanvitelli n. 20, di mq. 262, in cui l'usufrutto è stato assegnato alla sig.ra Annarita Iuliano (moglie di Ottaviano Peluso e madre di Giulia Peluso) e il diritto di abitazione al sig. Peluso, posto che tale acquisto effettuato nel 2021 potrebbe configurare una ipotesi di donazione indiretta da sottoporre a revocatoria e dunque da valutare per quantificare il valore di liquidazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 47 c. 4 CCII, il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti [...].

Con suddetto decreto il Tribunale concedeva alla proponente il termine di gg. 15 (quindici) per chiarimenti e/o integrazioni, ex art. 47 co 2 CCII e, all'udienza del 10.09.2025, disponeva la riserva concedendo alla proponente ulteriore termine di gg. 15 (quindici) per riscontrare le memorie delle controparti depositate nelle more e per il deposito della proposta e del piano definitivo, concedendo termine di gg. 10 al Commissario Giudiziale per il deposito del parere definitivo.

**§2)** La società provvedeva a quanto richiesto dal Tribunale, riscontrando come segue i rilievi formulati dall'Ufficio e su di alcuni di essi il Commissario Giudiziale, sentito sul punto, rendeva valutazione nei termini al contempo riportati:

Nello specifico, la PELUSO ha operato le seguenti sostanziali modifiche:

**1)** inserimento dell'obbligo, post omologazione, di procedere con l'operazione di fusione per incorporazione della società controllata PLS Project al fine di creare sinergie di costi e migliorare il conto economico complessivo (operazione già ipotizzata come eventuale alla pagina 82 del piano originario e che con la presente memoria diviene obbligatoria). Tale modifica riguarda la voce dei flussi di euro 700.000,00 previsti nell'originario piano relativi ai subentri della PLS Project nei contratti ANAS e per i quali erano state sollevate delle perplessità anche dal Commissario Giudiziale dovute alle contestazioni mosse dalla medesima ANAS in ordine alla possibilità di subentro o meno nei suddetti contratti. Pertanto, con tale operazione straordinaria (la fusione), i lavori a farsi e relativi alla GARA DG 38/17 (accordo quadro della durata di tre anni per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento di impalcati, giunti e barriere in viadotto dei Coordinamenti Territoriali Anas – Lotto 7 – importo lavori 12.500.000 – da iniziare) e alla GARA PA 122/21 (accordo quadriennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d'arte – Struttura Territoriale Sicilia - importo lavori 5.000.000 – da iniziare), per i quali si era ipotizzata la continuità indiretta con la PLS Project, saranno svolti, in virtù della modifica operata al piano, direttamente dalla PELUSO, successivamente all'operazione di fusione per incorporazione. Tale modifica consente di superare definitivamente tutti i dubbi e perplessità circa il tema del subentro della PLS Project nei contratti siglati con l'ANAS (tale modifica mette a tacere anche ogni rilievo e contestazione sollevata dalla DRACO ITALIANA e da ITAL SEM nelle rispettive memorie depositate all'udienza del 10.9.2025), tenuto conto che PELUSO potrà realizzare direttamente le opere oggetto dei futuri appalti.

Sul punto, il Commissario rilevava che *la continuità diretta delle operazioni di PELUSO COSTRUZIONI è nell'interesse non solo dell'azienda, ma anche nell'interesse dei creditori per una migliore prospettiva di soddisfazione dei creditori.*

**2)** inserimento di ulteriori risorse da parte della PLS Project (e successivamente della stessa PELUSO dopo l'operazione di fusione), di colmare l'eventuale gap di ricavi dei flussi di cui al precedente punto 1, a mezzo di noli a caldo o a freddo delle sue attrezzature e di contratti di subappalto, garantendo al



piano di concordato lo stesso apporto di flussi finanziari, prevedendo, anche in estrema ratio, l'alienazione dei beni della PLS al fine di mettere a disposizione della procedura il ricavato dalle vendite (attrezzature, automezzi e certificazioni). A tal fine, la PELUSO ha acquisito dalla PLS Project la disponibilità a cedere i flussi che derivano dalle seguenti operazioni, per dare evidenza del certo realizzo dell'ammontare dei flussi di euro 700.000,00: a. contratto di subappalto stipulato in data 9 settembre 2025 con la società "TECNOLOGIE STRADALI S.r.l.", con sede in Roma (RM) – Piazza del Popolo, 18 CAP00187 - C.F e P. Iva 03492680610; b. contratto di subappalto stipulato in data 9 settembre 2025 con la società "TECNOLOGIE STRADALI S.r.l.", con sede in Roma (RM) – Piazza del Popolo, 18 CAP00187 - C.F e P. Iva 03492680610; c. contratto di subappalto stipulato in data 1 settembre 2025 con la società MS Lavori Srl Appalti e Costruzioni, con sede legale in Milano (NA) alla via Umberto Visconti di Mondrone nr. 15, Codice Fiscale e Partita IVA 12896030967; d. contratto di nolo a freddo stipulato tra la PLS PROJECT e la NG STRADE. I citati contratti di subappalto garantiranno alla società un flusso al netto delle imposte di euro 331.887,00 e alla procedura un flusso, depurato da modesti costi di gestione del contratto stesso, di euro 200.000,00, mentre il contratto di nolo a freddo garantirà alla società un flusso al netto delle imposte di euro 545.000,00 e alla procedura un flusso, depurato da modesti costi di gestione del contratto stesso, di euro 500.000,00.

Sul punto, il Commissario Giudiziale rilevava che *l'esecuzione dei contratti di nolo a freddo e di subappalto garantiranno alla società un flusso al netto delle imposte di Euro 700.000 in grado di colmare qualunque gap di flussi dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori prospettati nella versione originaria del piano di concordato.*

§3) Visti i rilievi formulati dal Commissario Giudiziale con il parere depositato e, in particolare, il mancato deposito del bilancio al 31.12.2024 da parte della PLS Project S.r.l., con decreto depositato in data 5.11.2025, il Tribunale, considerato che la società aveva provveduto al deposito del bilancio in data successiva rispetto al parere, ha disposto che il Commissario Giudiziale designato depositasse il parere definitivo relativamente alla fattibilità del piano, assegnando giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del provvedimento.

In data 12.11.2025 il Commissario Giudiziale ha provveduto al deposito del parere definitivo richiesto.

### **Il Piano Definitivo**

Nei termini concessi *ut supra*, la proponente depositava il piano integrato e precisato nei termini che seguono:

### **Comunicazione ad ANAS s.p.a. della modifica soggettiva dei contratti quadro n. 38/2017 e n. 122/21 e accettazione della modifica da parte di ANAS s.p.a.**

In data 15.04.2024 la PLS Project s.r.l. ha trasmesso all'ANAS S.p.A. l'atto di conferimento di ramo d'azienda e chiesto il subentro nei suddetti contratti di accordo quadro.

In data 17.06.2024 la PLS Project s.r.l. ha trasmesso ad ANAS anche l'attestazione SOA rilasciata all'esito dell'accertamento dei requisiti trasferiti mediante il ramo d'azienda conferito dalla Peluso Costruzioni s.r.l., e contestualmente ha sollecitato ANAS a riscontrare l'istanza di subentro, essendo decorso il termine di 60 giorni all'uopo previsto nell'art. 3.10 del capitolato speciale di appalto.

Stante l'inerzia dell'ANAS, in data 24.07.2024 la PLS Project trasmetteva ad ANAS un ulteriore sollecito, con il quale in particolare si chiedeva "una rapida conclusione della pratica (cfr. sollecito del 24.07.2024).



Solo in data 4.12.2024 l'ANAS ha riscontrato la richiesta di subentro della PLS Project, chiedendo la trasmissione di svariati documenti, trasmessi dalla società con le produzioni del 10.12.2024, 12.12.2024, 13.12.2024 e 17.12.2024.

A seguito della trasmissione di tale documentazione, l'ANAS ha trasmesso alla Peluso Costruzioni s.r.l. la relazione con cui il Gruppo di Valutazione (nel prosieguo GDV) ha espresso parere negativo al subentro, ritenendo di non procedere alla ultimazione delle verifiche riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale, ritenendo che la documentazione inviata per valutare il subentro della Peluso Costruzioni s.r.l. nella posizione contrattuale di PLS Project s.r.l. consentisse di accertare unicamente i requisiti di capacità tecnico – professionale, mentre non sarebbe stato possibile accertare anche i requisiti di capacità economico-finanziaria.

### **Stati di avanzamento dei cantieri indicati nelle rimanenze e tempi di incasso dei crediti residui**

La società dava atto che i cantieri ad essa facenti capo sono tutti completati e non ci sono altre lavorazioni a farsi, che la società era in attesa, in alcuni casi, del pagamento delle fatture in via di emissione e, in altri, della sottoscrizione dei SAL.

In particolare, la società proponente rappresentava che era in attesa dell'incasso del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori eseguiti su n. 3 cantieri:

- 1) Cantiere Sicignano – Potenza;
- 2) Cantiere Firenze Viadotto Scescio;
- 3) Cantiere Potenza Viadotto Cammardà:

### **Rimodulazione della classe n. 5 e inserimento specifico degli aggi di riscossione tra i crediti chirografari**

In ordine alla rimodulazione della classe n. 5 il Commissario Giudiziale aveva espresso *“perplexità rispetto alla formazione di una diversa classe (n. 5) per i crediti relativi a somme dovute agli Enti locali, in quanto si tratta di crediti aventi, all'origine, natura chirografaria e che, pertanto, avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento del credito tributario chirografario incluso nella settima classe (chirografari pagati al 20%). Inoltre, non si ritiene corretta la mancata differenziazione degli importi relativi agli aggi di riscossione ed alle spese, certamente presenti nelle cartelle già notificate alla società, trattandosi, anche in tal caso, di crediti originariamente chirografari il cui importo, anche ai fini dell'espressione del voto da parte del concessionario della riscossione, andrebbe scorporato da quello relativo al tributo, imposta o somma richiesta”*.

Sul punto il Tribunale col provvedimento del 14 luglio u.s. ha, pertanto, richiesto *“la rimodulazione della classe n.5 e inserimento specifico degli aggi di riscossione tra i crediti chirografari”*.

Atteso il rilievo del Commissario e aderendo a quanto richiesto dal Tribunale la classe n. 5 è stata integralmente assorbita dalla classe 6 con specifica dell'aggio della riscossione.

Per l'effetto di ciò le classi sono state così rimodulate:

#### **Classe 1: Dipendenti**

Questa classe comprende tutti i creditori dipendenti dell'azienda, inclusi i lavoratori e i dipendenti con crediti derivanti da salari arretrati, indennità e altri benefici del lavoro.

#### **Classe 2: Professionisti**



Criteri di formazione: Tale classe comprende i professionisti che hanno effettuato prestazioni professionali nei confronti della società.

### **Classe 3: Enti previdenziali**

Criteri di formazione: Tale classe comprende gli Enti previdenziali per i debiti dovuti a vario titolo all'ente ovvero iscritti a ruolo. Al creditore verranno riconosciuti gli interessi legali per la dilazione del pagamento.

### **Classe 4: Debiti verso Erario**

Criteri di formazione: Tale classe comprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate con rango di privilegio. Al creditore verranno riconosciuti gli interessi legali per la dilazione del pagamento.

### **Classe 5: Creditori finanziari garantiti**

Criteri di formazione: Tale classe include istituti finanziari e altri creditori esercenti attività finanziaria che sono Banca BCC, Banca Intesa San Paolo, Banca Progetto, Deutsche Bank, AMEX 28001, AMEX 81000, BCC – CARTA, Banca CARIPARMA. Ai creditori verranno riconosciuti gli interessi legali per la dilazione del pagamento.

### **Classe 6: Creditori chirografari**

Criteri di formazione: Tale classe comprende i fornitori e altri creditori commerciali che hanno fornito beni e servizi all'azienda.

### **Classe 7: Creditori chirografari contestati**

Criteri di formazione: Tale classe comprende i fornitori e altri creditori commerciali che hanno fornito beni e servizi all'azienda e con i quali sussistono contestazioni dell'an e del quantum.

### **Classe 8: Proponenti il concordato e parti correlate**

Criteri di formazione: Tale classe, come previsto dall'art. 84 CCII comma 2, è formata dai "creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate".

### **Pertanto, la proposta è così puntualizzata:**

- a. pagamento integrale delle spese di procedura, complessivamente stimate in euro 85.000,00 oltre agli accessori come per legge;
- b. pagamento integrale delle spese dell'esperto designato per la procedura di composizione negoziata, complessivamente stimate in euro 5.000,00 oltre agli accessori come per legge;
- c. accantonamento di un fondo spese varie complessivamente stimato in Euro 30.000,00;
- d. pagamento integrale delle spese di giustizia di carattere generale per Euro 2.944,88 oltre interessi;
- e. pagamento integrale dei crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per euro 20.041,28, oltre interessi legali entro sei mesi dall'omologa del concordato;
- f. pagamento integrale euro 44.019,66, oltre interessi legali dei crediti dei professionisti e ogni altro prestatore d'opera per le retribuzioni dovute ultimi due anni prestazioni ex art. 2751bis n. 2 c.c.
- g. accantonamento di un fondo per la copertura del rischio di pagamento integrale dei privilegio di cui all'art. 9 comma 5 del D. Lgs 123/1998;



h. pagamento integrale dei crediti dei crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 2753 c.c.). per euro 9.761,67 nell'anno 2026 con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;

i. pagamento integrale dei crediti dei crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89) per euro 25.092,53 nell'anno 2026 con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;

j. pagamento integrale per euro 621,50 oltre interessi legali dei crediti del contraente assicurazione per conto altrui o per chi spetta entro sei mesi dall'omologa del concordato;

k. pagamento integrale nella misura crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c., per l'importo interamente compensabile pari ad euro 96.909,78, al momento dell'omologa;

l. pagamento parziale nella misura del 30% crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c., pari complessivi euro 329.101,83, pari a complessivi euro 98.730,55, dall'anno 2026 con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;

m. pagamento parziale nella misura del 30% crediti dello Stato per canoni di abbonamento radiotelevisivi ex art. 26 R,D,L. n.246/38 dall'anno 2026 con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;

n. pagamento parziale nella misura del 30% dei crediti per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2, c.c. pari a complessivi euro 66.987,22, per complessivi euro 20.096,17 dall'anno 2026 con riconoscimento degli interessi legali di dilazione;

o. pagamento parziale nella misura del 20% dei creditori banche chirografari pari a complessivi euro 494.784,14 per euro 98.956,83 pagato nell'anno 2029;

p. pagamento parziale nella misura del 20% degli altri creditori chirografari pari a complessivi euro 1.220.141,81 per euro 244.028,36 pagato nell'anno 2030;

q. pagamento parziale nella misura del 10% dei creditori chirografari contestati pari a complessivi euro 932.629,25 per euro 93.262,93 pagato nell'anno 2030;

r. nessun pagamento ai creditori per "soci c/ finanziamento" essendo postergati e, pertanto, non essendo possibile riconoscere alcuna utilità.

**La proposta di concordato prevede realizzi per complessivi Euro 2.461.591,29, ovvero:**

	<b>FLUSSI IN ENTRATA</b>	<b>REALIZZI</b>
1	Rimanenze	1.185.000,00
2	Crediti tributari	96.909,78
3	Crediti commerciali	77.811,52
4	Crediti collegate	1.500,00
5	Disponibilità liquide	369,99
6	Azioni recuperatorie	200.000,00
7	Flussi continuità Peluso Costruzioni	200.000,00
8	Flussi continuità da PLS	700.000,00
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.461.591,29</b>



e con la seguente tempistica dei flussi di entrate e delle disponibilità liquide della società PELUSO COSTRUZIONI sin dal momento della presentazione della domanda di concordato preventivo:

	FLUSSI IN ENTRATA	REALIZZI	POST OMOLOGAZIONE					
			1 anno	2 anno	3 anno	4 anno	5anno	
1	Rimanenze	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
2	Crediti tributari	96.909,78	96.909,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.909,78
3	Crediti commerciali	77.811,52	0,00	38.905,76	38.905,76	0,00	0,00	77.811,52
4	Crediti collegate	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5	Disponibilità liquide	369,99	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	369,99
6	Azioni recuperatorie	200.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
7	Flussi continuità Peluso Costruzioni	200.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	60.000,00	200.000,00
8	Flussi continuità da PLS	700.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	700.000,00
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>2.461.591,29</b>	<b>1.453.779,77</b>	<b>258.905,76</b>	<b>258.905,76</b>	<b>240.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.461.591,29</b>

saranno destinati al pagamento dei creditori e delle prededuzioni nel modo di seguito determinato:

CONCORDATO IN CONTINUITA'					
A) Attivo					
Descrizione					
Valore dell'attivo realizzabile					1.361.607,27
CONTINUITA' PELUSO COSTRUZIONI					200.000
CONTINUITA' INDIRETTA PLS					700.000
AZIONE RECUPERATORIA					200.000
Totale valore stimato delle Attività (A)					<b>2.461.607,27</b>
B)Prededuzione					
Descrizione		Valori			
	Valore stimato	%	Importo riparto		
		prevista			
Compenso curatore fallimentare D.M. 30/2012	85.000	100%	85.000		
Compenso esperto Composizione negoziata 2024	5.000	100%	5.000		
FONDO SPESE VARIE	30.000	100%	30.000		
Totale valore stimato delle Spese in prededuzione (B)		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
RESIDUO DOPO PAGAMENTO DEBITI IN PREDEDUZIONE					<b>2.341.607,27</b>
C) Riparto ai creditori					
Descrizione		Valori			
	Valore stimato	%	Riparto	Interessi	PAGAMENTO
A 1.2 - CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO PER SPESE DI GIUSTIZIA - crediti per spese di giustizia di carattere generale che incidono su tutti i beni mobili	2.944,88	100%	2.944,88	78,15	<b>3.023,03</b>
A 3.2 - CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2 D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80.	20.041,28	100%	20.041,28	509,85	<b>20.551,13</b>
A 4.1 - CREDITI DEI PROFESSIONISTI E OGNI ALTRO PRESTATORE D'OPERA PER LE RETRIBUZIONI DOVUTE ULTIMI DUE ANNI PRESTAZIONI EX ART. 2751BIS N.2CC	44.019,66	100%	44.019,66	933,00	<b>44.952,66</b>
A 7.1 - privilegio generale di cui all'art.9 comma 5 D. Lgs. 123/1998 antergato a tutti i privilegi successivi al 2751 bis c.c.	1.485.754,70	100%	1.485.754,70	40.543,00	<b>1.526.297,70</b>
G 1.1 - crediti con collocazione al grado 1 - crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti (art. 2753 c.c.)	9.761,67	100%	9.761,67	160,96	<b>9.922,63</b>
G 1.2 - crediti con collocazione al grado 1 - crediti per contributi per infortuni sul lavoro (art. 4 comma 3 legge n. 389/89)	25.092,53	100%	25.092,53	413,92	<b>25.506,45</b>
G 4.2 crediti con collocazione al grado 4 - crediti del contraente assicurazione per conto altrui o per chi spetta	621,50	100%	621,50	10,25	<b>631,75</b>
G 18.1 -crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c.	96.909,78	100%	96.909,78	COMPENSATO	<b>96.909,78</b>



G 18.1 -crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c.	329.101,83	30%	98.730,55	9.783,22	<b>108.513,77</b>
G 18.3 - crediti per canoni di abbonamento radiotelevisivi ex art. 26 R.D.L. n. 246/38	35,17	30%	10,55	0,64	<b>11,19</b>
G 19.1 - crediti dello Stato per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2, c.c.	66.987,22	30%	20.096,17	2.440,74	<b>22.536,90</b>
Chirografo Banche	494.784,14	20%	98.956,83	0,00	<b>98.956,83</b>
Chirografario ALTRI	1.220.141,81	20%	244.028,36	0,00	<b>244.028,36</b>
Chirografari CONTESTATI	932.629,25	10%	93.262,93	0,00	<b>93.262,93</b>
Postergato	129.562,77	0%	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.858.388,19</b>		<b>2.240.231,39</b>	<b>54.873,73</b>	<b>2.295.105,11</b>
				<b>RESIDUO</b>	<b>46.502,16</b>

e con le seguenti tempistiche:

	Pagamenti						Totale
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Disponibilità liquide al servizio dei debiti concordatari</b>	<b>1.483.370</b>	<b>972.893</b>	<b>1.199.047</b>	<b>1.150.177</b>	<b>1.389.055</b>	<b>1.480.224</b>	
<b>Pagamenti debiti concordatari</b>	<b>(1.338.490)</b>	<b>(115.846)</b>	<b>(394.070)</b>	<b>(107.122)</b>	<b>(159.831)</b>	<b>(333.067)</b>	
<b>Liquidità netta post pagamento debiti concordatari</b>	<b>144.880</b>	<b>857.047</b>	<b>804.977</b>	<b>1.043.055</b>	<b>1.229.224</b>	<b>1.147.157</b>	
<b>Piano di rientro Concordato</b>							
Debiti della procedura Prededucibili	0	(35.000)	(10.000)	(45.000)	0	0	(90.000)
Debiti professionali Prededucibili	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale debiti prededucibili</b>	<b>0</b>	<b>(35.000)</b>	<b>(10.000)</b>	<b>(45.000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(90.000)</b>
Debiti verso personale Privilegiati	(20.041)	0	0	0	0	0	(20.041)
Debiti verso personale TFR	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso personale Privilegiati</b>	<b>(20.041)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(20.041)</b>
Debiti verso Fornitori progressi Privilegiati	(622)	(44.020)	0	0	0	0	(44.641)
Interessi legali	(9)	(924)	0	0	0	0	(933)
<b>Debiti verso Fornitori progressi Privilegiati</b>	<b>(630)</b>	<b>(44.943)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(45.574)</b>
Debiti per IRES	0	0	0	0	0	0	0
Debiti per IRAP	0	0	0	0	0	0	0
Debiti per IVA	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso l'Erario per ritenute	0	0	0	0	0	0	0
Altri debiti tributari	(99.855)	0	(60.260)	(60.260)	0	0	(220.375)
Debiti Previdenziali	0	(34.854)	0	0	0	0	(34.854)
Debiti tributari oltre 12 mesi	0	0	(4.824)	0	0	0	(4.824)
Interessi legali	(703)	(1.048)	(9.949)	(1.862)	0	0	(13.562)
<b>Debiti verso Enti ed Erario Privilegiati</b>	<b>(100.558)</b>	<b>(35.903)</b>	<b>(75.033)</b>	<b>(62.122)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(334.526)</b>
Debiti verso Banche Mutui	(1.188.604)	0	(297.150)	0	0	0	(1.485.755)
Debiti verso Banche Mutui - Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Banche Mutui - interessi legali	(28.657)	0	(11.886)	0	0	0	(40.543)
Debiti verso Banche entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Banche entro 12 mesi - Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Banche entro 12 mesi - Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso banche Privilegiati</b>	<b>(1.217.261)</b>	<b>0</b>	<b>(309.037)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1.526.297)</b>
Debiti per Obbligazioni Privilegiate	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0



Debiti rappresentati da titoli di credito Privilegiati	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso Altri pregressi Privilegiati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti verso personale Chirografari	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso personale Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti verso Fornitori pregressi Chirografari	0	0	0	0	0	(333.067)	(333.067)
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso Fornitori pregressi Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(333.067)</b>	<b>(333.067)</b>
Debiti per IRES	0	0	0	0	0	0	0
Debiti per IRAP	0	0	0	0	0	0	0
Debiti per IVA	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso l'Erario per ritenute	0	0	0	0	0	(4224)	(4224)
Altri debiti tributari	0	0	0	0	0	0	0
Debiti Previdenziali	0	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari oltre 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso Enti ed Erario Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(4224)</b>	<b>(4224)</b>
Debiti verso Banche Mutui	0	0	0	0	(98.921)	0	(98.921)
Debiti verso Banche Mutui - Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Banche Mutui - interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Banche entro 12 mesi	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Banche entro 12 mesi - Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Banche entro 12 mesi - Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso banche Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(98.921)</b>	<b>0</b>	<b>(98.921)</b>
Debiti per Obbligazioni Chirografari	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti rappresentati da titoli di credito Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti finanziari Leasing Chirografari	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti finanziari Leasing Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti finanziari verso Società del Gruppo Chirografari	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti finanziari verso Società del Gruppo Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti commerciali verso Società del Gruppo Chirografari	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti commerciali verso Società del Gruppo Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Debiti verso Altri pregressi Chirografari**	0	0	0	0	0	0	0
Interessi legali	0	0	0	0	0	0	0
<b>Debiti verso Altri pregressi Chirografari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale debiti e rispettivo piano di rientro</b>	<b>(1.338.490)</b>	<b>(115.846)</b>	<b>(394.070)</b>	<b>(107.122)</b>	<b>(98.921)</b>	<b>(337.291)</b>	<b>(2.391.740)</b>

Dalle risultanze dell'analisi sopra esposta si evidenzia un passivo complessivamente da soddisfare pari ad Euro 2.295.105,11, al netto delle predeuzioni, contro un attivo liquidabile, comprensivo della nuova finanza, pari ad Euro 2.461.607,27.

**Specifiche dei tempi di pagamento relativi a ciascuna classe.**



Sul punto il Tribunale col provvedimento del 14 luglio u.s. ha richiesto *le specifiche dei tempi di pagamento relativi a ciascuna classe*. Si riscontra il provvedimento del Tribunale e, ad integrazione del piano, si riporta il prospetto della tempistica di pagamento richiesta

CLASSE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
Classe 1 - dipendenti	20.551,13						<b>20.551,13</b>
Classe 2 - professionisti		44.952,66					<b>44.952,66</b>
Classe 3 - enti previdenziali		35.429,08	315,88	315,88			<b>36.060,83</b>
Classe 4 - erario	96.909,78		67.042,45	67.042,45			<b>230.994,67</b>
Classe 5 - creditori finanziari garantiti	1.217.261,00		309.036,70		98.956,83		<b>1.625.254,53</b>
Classe 6 - creditori chirografari						244.028,36	<b>244.028,36</b>
Classe 7 - creditori chirografari contestati						93.262,93	<b>93.262,93</b>
Classe 8 - postergati							
<b>TOTALE</b>	<b>1.334.721,91</b>	<b>80.381,74</b>	<b>376.395,02</b>	<b>67.358,32</b>	<b>98.956,83</b>	<b>337.291,29</b>	<b>2.295.105,11</b>

**Chiarimenti, ai fini della determinazione del valore di liquidazione, in ordine all'operazione di acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in Caserta da parte di Giulia Peluso, figlia dell'amministratore.**

Giulia Peluso ha acquistato il bene immobile in questione in data 17.3.2021 (atto per Notaio De Biase, rep. 1772). Giulia Peluso è divenuta titolare del diritto di nuda proprietà, mentre la sola madre è titolare dell'usufrutto. Per l'acquisto di tale bene è stato anche stipulato un contratto di mutuo ipotecario in data 17.3.2021 (rep. 1773). Il prezzo dell'acquisto di tale immobile (euro 780.000) è stato pagato con le seguenti modalità di acquisto - euro 150.000,00 furono corrisposti a titolo di caparra in sede di preliminare e poi imputati al prezzo; - euro 127.501,19 a mezzo assegno circolare non trasferibile in sede di atto definitivo; - euro 502.498,81 attraverso le risorse derivanti dal mutuo ipotecario. Peluso Ottaviano ha partecipato a tale atto limitatamente alla somma iniziale erogata di euro 150.000 per l'acquisto della nuda proprietà (le somme versate come acconto). Ad oggi, Giulia Peluso percepisce una rendita da locazione di immobili per euro 2.500/mese che consente di sostenere la rata di mutuo pari a circa euro 2.500/mese. Mentre le risorse per il pagamento della rata di mutuo per i primi anni sono state pagate dalla madre, la quale ha un reddito autonomo capace di fare fronte all'impegno finanziario assunto. Fatte tali premesse in fatto, anche a volere a considerare l'atto di vendita come una donazione indiretta, va sottolineato che Peluso Ottaviano ha partecipato limitatamente alla somma iniziale erogata di euro 150.000 per l'acquisto della nuda proprietà. Trattandosi di acquisto della nuda proprietà, la ricorrente precisa che la base normativa principale per la determinazione del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà è rappresentata dagli artt. 46 e 48 del DPR 131/1986 per le imposte di registro, nonché dall'art. 13 DPR 131/86 per la registrazione degli atti ("l'imposta, se dovuta in misura proporzionale, si applica sul valore dell'usufrutto (base imponibile) che a sua volta è determinato in funzione della sua durata (artt. 46 e 48 DPR 131/86). Dal



2025, per il calcolo dei valori, si applica un tasso di interesse legale di riferimento non inferiore al 2,5%, anche se il tasso legale è sceso al 2% dal 1° gennaio 2025, come previsto dall'art. 46, co. 5 ter DPR 131/86 e art. 17, co. 1 ter d. lgs. 346/90, introdotti dal d. lgs. n. 139/2024 ("la legge (art. 46 c. 5 ter DPR 131/86, l'art. 17 c. 1 ter d. lgs. n. 346/90 norme entrambe introd. dal d. lgs. n. 139/2024) stabilisce che ai fini della determinazione dei valori dell'usufrutto [...] non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5%). Dunque, il valore dell'immobile in nuda proprietà e usufrutto è determinato dalla sottrazione del valore dell'usufrutto dal valore della piena proprietà, e questo calcolo è influenzato principalmente dall'età dell'usufruttuario (la madre oggi ha 52 anni, nata nel 1973). Il bene immobile ha un valore di euro 780.000 che moltiplicato per 2,5% (tasso di riferimento) e moltiplicato per il coefficiente sull'età dell'usufruttuario (28 nel caso di specie) dà come valore dell'usufrutto l'importo di euro 546.000. Il valore della nuda proprietà è dato dal valore dell'immobile (euro 780.000) meno il valore dell'usufrutto (euro 546.000) ossia euro 234.000.

Nel caso di specie, si rappresenta che, in ipotesi di liquidazione giudiziale, la procedura dovrebbe agire con due azioni, la prima per l'accertamento della responsabilità dell'amministratore e la seconda per chiedere la simulazione/revocatoria dell'atto di acquisto da parte di Peluso Giulia.

Nel concreto, siamo dinanzi ad una doppia alea. Quanto all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è noto che ci sono elementi di incertezza legati alla possibilità che il giudizio possa concludersi con esiti diversi, tra cui la complessità del caso, la disponibilità di prove, l'interpretazione delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché dalla decisione finale del tribunale. Inoltre, l'alea del giudizio in un'azione di responsabilità può comportare rischi finanziari significativi per gli amministratori coinvolti ma appare altrettanto oneroso per la curatela dimostrare la responsabilità per colpa o dolo nella gestione aziendale.

Pertanto, le prospettive di realizzo dipenderanno in gran parte dall'esito positivo dell'azione risarcitoria, la cui quantificazione deve tenere conto della determinazione giudiziale dell'importo, dei tempi di realizzo, della possibilità di definizioni transattive della controversia.

Per tale motivo, la ricorrente ha valutato come valore di realizzo da tale possibile azione il valore del 30% di **euro 234.000**, ossia euro 70.200.

Tale parametro è stato inserito sulla scorta del documento dell'osservatorio sulla crisi di impresa, che ha individuato nella percentuale del 30% il valore di realizzo medio derivanti dalle azioni di responsabilità.

Tale incremento del valore di liquidazione, è, tuttavia, assolutamente irrilevante sia ai fini del rispetto della regola distributiva, sia ai fini della convenienze della procedura di concordato in quanto la maggiore convenienza del concordato preventivo rispetto alla liquidazione giudiziaria si riduce dell'importo di euro di 70.200 Euro.

In merito alla regola dell'A.P.R. il prospetto del valore di liquidazione evidenziava un pagamento dei gradi di privilegio sino al grado di privilegio speciale del MCC nella misura dell'87,98%. Con l'incremento del valore di liquidazione di € 70.200, la percentuale di soddisfazione del MCC si incrementa sino al 92,70%.

Tale modifica è assolutamente irrilevante rispetto al piano di concordato presentato atteso che in esso il Medio Credito Centrale è soddisfatto sino al 100%.

In merito alla convenienza si rappresenta che l'inserimento del maggior valore dell'azione di responsabilità incrementerebbe il valore di liquidazione da € 1.588.000,00 a € 1.658.200,00 cifra



significativamente inferiore rispetto all'importo di € 2.461.607,27 messa a disposizione dalla società proponente in favore dei creditori concordatari.

L'integrazione del 24.09.2025

**1. Le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito (art. 87 comma 1 lett. d)**

Il piano di concordato prevede la continuità aziendale diretta ed indiretta che consente all'impresa di ristrutturare i propri debiti e soddisfare i crediti in modo equo ed efficace e, sicuramente, in misura oltremodo superiore e soddisfacente rispetto alla liquidazione giudiziale. In questo contesto, la prosecuzione dell'attività e la generazione di cash flow diretto ed indiretto gioca un ruolo cruciale, poiché fornisce l'apporto necessario per sostenere l'azienda durante il percorso di ristrutturazione al fine di consentire il pagamento dei creditori.

Innanzitutto, al fine di ripristinare lo status quo ante operazioni straordinarie, il piano prevede la riacquisizione da parte della Peluso Costruzione dalla MS Lavori S.r.l. Appalti e Costruzioni della partecipazione del 100% al capitale sociale della società Pls Project S.r.l. esattamente allo stesso prezzo di Euro 30.000,00 al quale la partecipazione era stata trasferita con atto del 18 giugno 2024. Quest'operazione consente di pianificare le modalità di soddisfazione del fabbisogno concordatario che avverrà:

- a) Con l'incasso dei crediti vantati dalla società principalmente nei confronti di ANAS, ed anche nei confronti di terzi;
- b) Con i flussi messi a disposizione dalla società Immobiliare GI.CA. S.r.l, con sede legale in Cancellò ed Arnone (CE) alla Traversa Via Roma n. 23/A, c. f. 04717350617 per effetto dell'atto di cessione dell'imbarcazione da diporto denominata "MR BOND", modello "Continental 50", al prezzo convenuto di Euro 575.000,00;
- c) Con il cash flow generato dalla prosecuzione dell'attività diretta della società Peluso Costruzioni S.r.l., al netto delle spese e delle obbligazioni assunte nella prosecuzione dell'attività;
- d) Con il cash flow generato dai flussi derivanti dalla prosecuzione delle attività da parte della società controllata Pls Project S.r.l.

La prosecuzione delle attività della società PELUSO COSTRUZIONI e della sua controllata, inoltre, genererà nuova finanza da flussi dell'attività d'impresa, in maniera significativa durante tutto il periodo del piano di concordato, e consentirà il miglior soddisfacimento dei creditori. La continuità diretta delle operazioni di PELUSO COSTRUZIONI consente, infatti, di preservare il valore intrinseco dell'azienda e di massimizzare le risorse disponibili per onorare gli impegni finanziari con i creditori.

La PELUSO COSTRUZIONI, infine, post omologazione, procederà ad incorporare con un'operazione di fusione la società controllata PLS Project al fine di creare sinergie di costi e migliorare il conto economico complessivo, senza alcun aumento di capitale.

**La proposta definitiva di concordato**



Al fine di superare le incertezze connesse all'assenza di autorizzazioni da parte di ANAS s.p.a. rispetto al subentro della Peluso Costruzioni s.r.l. nella posizione di PLS Project s.r.l., la società ha proposto di assicurare il medesimo flusso di € 700.000,00 attraverso le seguenti operazioni: 1) contratto di nolo a freddo stipulato tra la PLS PROJECT e la NG STRADE;

2) n.3 contratti di subappalto stipulati dalla PLS PROJECT.

### **Contratto di nolo a freddo stipulato tra la PLS PROJECT e la NG STRADE.**

In data 1 agosto 2025 la PLS PROJECT S.r.l. e la NG STRADE s.r.l., con sede legale in Santa Maria Capua Vetere, P.I. 04796840611 hanno stipulato un contratto di nolo a freddo di macchine ed attrezzature con decorrenza dal 1 gennaio 2026 per la durata di 5 anni al corrispettivo complessivo di Euro 700.000,00. Il predetto importo costituirà un flusso di cassa lordo dal quale andranno detratte le imposte stimate in complessivi Euro 155.000, ovvero Euro 120.000 (IRES) ed in Euro 35.000 (IRAP arrot). Dunque, la società attende un flusso di € 545.000,00 mettendo a disposizione della procedura la somma di € 500.000,00 già detratti i costi di gestione.

### **Contratti di subappalto stipulati da PLS PROJECT S.r.l.**

La PLS PROJECT S.r.l. ha stipulato i seguenti contratti di subappalto per la realizzazione di alcuni lavori di committenza ANAS s.p.a. per i quali è in corso di rilascio del nulla osta dell'Ente appaltante.

a) contratto di subappalto stipulato in data 9 settembre 2025 con la società "TECNOLOGIE STRADALI S.r.l.", con sede in Roma (RM) – Piazza del Popolo, 18 CAP00187 - C.F e P. Iva 03492680610;

b) contratto di subappalto stipulato in data 9 settembre 2025 con la società "TECNOLOGIE STRADALI S.r.l.", con sede in Roma (RM) – Piazza del Popolo, 18 CAP00187 - C.F e P. Iva 03492680610

c) contratto di subappalto stipulato in data 1 settembre 2025 con la società MS LAVORI SRL APPALTI E COSTRUZIONI, con sede legale in Milano (NA) alla via Umberto Visconti di Mondrone nr. 15, Codice Fiscale e Partita IVA 12896030967 La società PLS PROJECT S.r.l. ha stipulato con la "TECNOLOGIE STRADALI S.r.l.", con sede in Roma (RM) – Piazza del Popolo, 18 CAP00187 - C.F e P. Iva 03492680610.

### **A). Contratto di subappalto stipulato in data 9 settembre 2025 con la società "TECNOLOGIE STRADALI S.r.l.", con sede in Roma (RM) – Piazza del Popolo, 18 CAP00187 - C.F e P. Iva 03492680610.**

La società TECNOLOGIE STRADALI S.r.l., capogruppo-mandataria con procura del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) con impresa mandante ENERSUD S.r.l. (C.F. e P. Iva 03547870612), è assuntore da parte della Società ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia - Viale L. Einaudi, 15 - CAP 70125 - Bari (BA) dei "Lavori di manutenzione programmata per il ripristino delle opere d'arte, dei giunti di dilatazione e della regimentazione delle acque dal km 912+350 al km 917+450 della S.S. 16 VAR/BR, dal km 1+907 al km 38+500 della S.S. 101, dal km 0+000 al km 42+000 della S.S. 274 ed al km 0+230 della S.S. 7 TER." Codice SIL AAMSBA01092 – Codice CIG derivato A066D35BC4 – CUP F67H25000070001 Contratto applicativo n. 3 dell'accordo quadro BA 144-19.

L'importo dei lavori del contratto principale, rientranti nella categoria SOA OG3, è pari ad € 1.100.000,00, così suddiviso: € 1.060.000,00 per lavori a misura ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza.



La ditta “PLS PROJECT S.r.l.”, con il predetto contratto ha assunto in subappalto, con l’obbligo di esecuzione nei termini previsti dall’appalto principale, le lavorazioni per il ripristino delle opere d’arte, dei giunti di dilatazione e della regimentazione delle acque dal km 912+350 al km 917+450 della S.S. 16 VAR/BR, dal km 1+907 al km 38+500 della S.S. 101, dal km 0+000 al km 42+000 della S.S. 274 ed al km 0+230 della S.S. 7 TER.” Codice SIL AAMSBA01092 – Codice CIG derivato A066D35BC4 – CUP F67H2500007000, Contratto applicativo n. 3 dell’accordo quadro BA 144-19.

Il corrispettivo del contratto di subappalto è stato stabilito in Euro 184.732,52.

In merito al predetto contratto di subappalto la società stima di conseguire un utile al netto delle imposte di Euro 51.444,44.

**B) Contratto di subappalto stipulato in data 9 settembre 2025 con la società “TECNOLOGIE STRADALI S.r.l.”, con sede in Roma (RM) – Piazza del Popolo, 18 CAP00187 - C.F e P. Iva 03492680610.**

La società TECNOLOGIE STRADALI S.r.l., capogruppo-mandataria con procura del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) con impresa mandante ENERSUD S.r.l. (C.F. e P. Iva 03547870612), è assuntore da parte della Società ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Puglia - Viale L. Einaudi, 15 - CAP 70125 - Bari (BA) dei lavori di” ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA SS.SS. 16 - 16 Var. BR - 613 - 694 - 695 - 7 Ter - 101 - 274 – 275 “Lavori di manutenzione programmata di ripristino strutturale di tipo localizzato, rifacimento di giunti di dilatazione e regimentazione delle acque delle opere d’arte Codice SIL: AAMSBA01306 - Codice CIG: A067041F70 – Codice CUP: F67H25000130001 Contratto applicativo n. 4 dell’accordo quadro BA 144-19. L’importo dei lavori del contratto principale è pari ad € 1.300.000,00, così suddiviso: € 1.260.000,00 per lavori a misura ed € 40.000,00 per oneri di sicurezza. La ditta “PLS PROJECT S.r.l.”, con il predetto contratto ha assunto in subappalto, con l’obbligo di esecuzione nei termini previsti dall’appalto principale, le lavorazioni nell’ambito dei lavori di ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE PUGLIA SS.SS. 16 - 16 Var. BR - 613 - 694 - 695 - 7 Ter - 101 - 274 – 275 “Lavori di manutenzione programmata di ripristino strutturale di tipo localizzato, rifacimento di giunti di dilatazione e regimentazione delle acque delle opere d’arte Codice SIL: AAMSBA01306 - Codice CIG: A067041F70 – Codice CUP: F67H25000130001 Contratto applicativo n. 4 dell’accordo quadro BA 144-19. Le parti d’opera subappaltate appartengo alla seguente categoria SOA: OG3 che da contratto principale di appalto ammonta ad € 932.143,30, PARTE dell’importo del contratto.

Il corrispettivo del contratto di subappalto è stato stabilito in € 189.142,40 con un utile netto stimato in € 56.570,00.

**C) Contratto di subappalto stipulato in data 1 settembre 2025 con la società MS Lavori Srl Appalti e Costruzioni, con sede legale in Milano (NA) alla via Umberto Visconti di Mondrone nr. 15, Codice Fiscale e Partita IVA 12896030967.**

La società MS LAVORI SRL APPALTI E COSTRUZIONI ha assunto da ANAS SPA Struttura Territoriale Basilicata (di seguito anche “Stazione Appaltante”) il seguente appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di opere d’arte – Struttura Territoriale Basilicata - Centro Manutentorio "C" – Cod. Appalto Codice CIG: 8078579E46 – Contratto Applicativo n.1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO CORTICALE E LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DI SUPERFICIE DEI CAVALCAVIA DELLA S.S. n.658 “POTENZA-MELFI” SIL/MOSWEB: ATMSPZ00514 – Commessa: ATMSPZ00514.ES.ESL. CIG DERIVATO A063FF32B5 CUP MASTER: F47H03000340001 – CUP SLAVE: F37H19000960001.



La ditta "PLS PROJECT S.r.l.", con il predetto contratto ha assunto in subappalto le lavorazioni ricadenti nella categoria OG-3: ovvero • Scavi di Sbancamento • Idrodemolizione • Sistemazione di rilevato e riempimento • Movimento di materie e demolizione • Demolizione e asportazione del calcestruzzo • Pitturazione • Calcestruzzi (Malte) • Impermeabilizzazione • Giunti di dilatazione; • Barriere di sicurezza stradale per l'importo complessivo presunto stimato dalle parti in € 850.000,00, con la definitiva contabilizzazione sulla base delle quantità effettivamente realizzate, per il prezzo unitario concordato e su indicato, nel rispetto delle quantità che la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore.

Il termine per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto è stato stabilito in 480 giorni naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori, ovvero dal giorno successivo al buon esito delle pratiche autorizzative del subappalto.

Dal contratto di subappalto *de quo* la società stima di conseguire un utile, al netto delle imposte, di € 223.863,53.

Sulla base delle stime della società, i contratti di subappalto garantiranno alla società un flusso al netto delle imposte di Euro 331.887 ed alla procedura un flusso di € 200.000,00, dovendosi tenere conto dei costi di gestione dei contratti medesimi.

## CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto con la presente integrazione, tesa a superare ogni ragionevole dubbio in merito alla titolarità di alcune poste dell'attivo ed alla capacità della società di realizzare il cash flow della continuità indicati nel piano, è possibile affermare che: a) la Società debitrice intende, richiedere una ristrutturazione del debito nei confronti dei creditori, dell'erario ed enti previdenziali; b) ai sensi del Codice della Crisi di Impresa, è in possesso dei requisiti per poter godere dei benefici di suddetta procedura; c) l'accordo si fonda sui flussi derivanti dal realizzo dai alcune delle poste contabili e dai flussi delle continuità aziendale diretta ed indiretta; d) è garantita la fattibilità economica, giuridica e finanziaria del concordato; e) il trattamento proposto appare maggiormente conveniente rispetto alle alternative concretamente praticabili che sono rappresentate unicamente dalla liquidazione giudiziale. Il presente Piano è stato redatto sulla base di criteri estremamente prudenziali e teso a dare certezza assoluta sulla sua fattibilità.

La Nuova Attestazione

L'attestatore così concludeva sul piano come integrato:

*Il Piano si basa sulla continuità dell'attività aziendale e sulla capacità di realizzare le poste dell'attivo.*

*Dopo aver verificato tutte le voci, il Professionista esprime una valutazione positiva sulla possibilità di realizzare i flussi previsti alla base del Piano al fine di soddisfare i creditori secondo le modalità ed i tempi indicati nel piano stesso, il pagamento delle spese di procedura, il soddisfacimento del 100% dei creditori in prededuzione e di quelli privilegiati sino al 4°, e, nelle misure previste per i crediti con diverso grado di privilegio e per i crediti chirografari. Per quanto sopra lo scrivente attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del Piano Concordatario presentato dalla società PELUSO COSTRUZIONI S.R.L., alle condizioni, con le criticità e con i presupposti indicati in precedenza.*

*In conclusione tutto quanto sopra considerato può, dunque, attestarsi:*

*→ la veridicità dei dati aziendali come indicati nel piano di concordato.*



→ *la fattibilità del piano di concordato e l'attitudine del piano ad impedire e superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa ai sensi dell'art. 87 comma 3 C.C.I.I.*

→ *ai sensi dell'art. 84 comma 5 del C.C.I.I. che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca sono soddisfatti nel piano di concordato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali;*

→ *ai sensi dell'art. 87 comma 3 del C.C.I.I. che la prosecuzione dell'attività d'impresa consente di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;*

→ *ai sensi dell'art. 88 comma 1 del C.C.I.I. che il credito tributario e contributivo assistito da privilegio, è soddisfatto in misura percentuale e nei tempi di pagamento in misura non inferiore e meno vantaggiosa rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie ed, inoltre, attesta che per la parte chirografaria del credito tributario o contributivo, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non è differenziato rispetto a quello dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole;*

→ *ai sensi dell'art. 88 comma 2 del C.C.I.I., trattandosi di un concordato in continuità, che per i crediti tributari e contributivi, sussiste un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.*

#### Il Parere Definitivo del Commissario

A sua volta il commissario giudiziale rendeva il parere che segue sulla proposta definitiva:

In definitiva, a parere del commissario, la proposta presentata dalla Peluso Costruzioni srl può ritenersi rituale sia sotto il profilo formale, tenuto conto del deposito della delibera ex art. 120 bis CCII, dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta per legge, dei presupposti processuali relativi alla competenza e alla legittimazione e di quello oggettivo dello stato di crisi o insolvenza, sia sotto il profilo sostanziale, non sussistendo elementi che portino ad esprimere un giudizio di manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, che non deve apparire tale da pregiudicare le ragioni creditorie rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Il commissario, pertanto, anche alla stregua dei chiarimenti offerti e delle modifiche apportate al piano, tenuto conto dei giudizi espressi dall'attestatore, esprime parere favorevole alla ammissione alla procedura di concordato della Peluso Costruzioni srl.

#### IL VAGLIO SULLA PROPOSTA

In punto di diritto va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345), il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. *fattibilità giuridica*, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti *prima facie* che la proposta sia manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falciato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.



Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del Tribunale - riferito alla prima - appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi.

Le conclusioni paiono da ultimo confermate, laddove la Corte precisa che il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, *“può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta. Al giudice, infatti, non può essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già prima facie irrealizzabile”* (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

In secondo luogo, al Tribunale compete la valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura, ossia ad assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari; in specie, per il concordato liquidatorio il giudice deve verificare la funzionalità del piano rispetto al soddisfacimento del 20% dei chirografari (Corte di Cassazione n. 13224/2021).

In ragione di quanto evidenziato, è pacifico che il Tribunale debba, quindi, rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti alla fattibilità economica (*rectius*, convenienza) – nei limiti eccedenti la implausibilità della realizzazione - della proposta di regolazione della crisi.

La valutazione dei creditori deve, peraltro, basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell'impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, che sono state effettuate dall'attestatore nella fase di ammissione del concordato e che dovranno essere compiutamente verificate e confermate dal commissario giudiziale nella fase successiva all'ammissione e prima della votazione.

Ciò premesso, dall'analisi delle norme del CCII, applicabili al presente concordato, si può affermare che tali principi non siano invero mutati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato - e nello specifico di concordato in continuità- nonché della fattibilità giuridica ed economica sia comunque doverosa in capo al giudice già in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura.

Sebbene, infatti, la lettera dell'art. 47 CCII preveda un controllo apparentemente diversificato in ragione della natura di concordato - atteso che nel concordato liquidatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati mentre, nel concordato con continuità aziendale, il controllo giudiziale è parametrato alla ritualità della proposta e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali (art. 47, co. 1, lett. b, CCII) - la giurisprudenza di merito ha condivisibilmente evidenziato che l'accertamento sulla ritualità della proposta, in una declinazione estensiva, può (anzi deve) ricomprendere non solo la verifica in ordine alla regolarità della documentazione depositata e della procedura seguita, ma anche quella della legittimità sostanziale della proposta, che involge una



verifica sul rispetto delle norme inderogabili, sul rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, sulla corretta formazione delle classi, sulla parità di trattamento tra i creditori della stessa classe.

Militano in favore di questo approdo numerosi argomenti, testuali e sistematici.

Innanzitutto, la necessità del vaglio di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), CCII ogni qualvolta siano state proposte più domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza (come nella presente fattispecie, in cui la istanza di liquidazione giudiziale è stata successivamente oggetto di rinuncia).

L'obbligo di esaminare prioritariamente le domande regolatrici della crisi diverse dalla liquidazione si impone previo accertamento -quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore – che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati»; concetto che evoca la nozione di fattibilità economica declinata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamata.

In secondo luogo, la necessità di descrizione analitica e approfondita di tutti gli aspetti elencati dall'art. 87 CCI, compreso il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale, che si comprende solo nell'ottica di un vaglio approfondito sulla ammissibilità già ai fini dell'ammissione.

Infine, depongono a favore della necessità già in fase di apertura di un vaglio sommario di ammissibilità e fattibilità anche considerazioni di ordine sistematico in ordine alla inefficienza, in termini di economia processuale, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, rimettendo ogni questione alla successiva fase di omologazione dello strumento proposto, allorquando ormai sia stato nominato un Commissario che abbia svolto i suoi approfondimenti, siano stati coinvolti i creditori, siano state magari avanzate e trattate delle opposizioni, sia passato un non indifferente lasso di tempo foriero di maturazione di costi prededucibili e così via.

Così delineato il perimetro del controllo giudiziale, in applicazione dei principi esposti, per quanto attiene alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.

Il compendio documentale previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII risulta versato agli atti, come pure la delibera di cui agli artt. 40, comma 2 e 120 *bis* CCII.

La proposta, il piano e le integrazioni richieste dal Collegio, sono state oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, Dr. Antonio Russo, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 87 CCII che, integrata a seguito dei chiarimenti richiesti e delle modifiche apportate, contiene una relazione sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità e sull'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore e attesta la capacità dell'impresa di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non peggiore rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale.

Ciò posto, nella fattispecie in esame non vi sono motivi ostativi all'ammissione dello strumento.

La società ricorrente è imprenditore commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori a suo tempo depositati, non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII.

L'impresa si trova, altresì, nell'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCII.

I motivi della crisi della Peluso Costruzioni S.r.l., come riferito nel ricorso e come risulta dalla documentazione depositata, hanno origine a partire dalla crisi pandemica, che ha imposto lunghi



periodi di *lock down* ed ha avuto ripercussioni anche rispetto ai costi delle materie prime, del personale e dei costi fissi, comportando la riduzione degli ordini. Tali fattori hanno determinato un sensibile calo di fatturato che si è riversato sull'equilibrio economico e finanziario della Peluso Costruzioni S.r.l., anche in ragione del rialzo dei costi delle utenze, del carburante e dei materiali e sulla scarsa marginalità dei ricavi.

Dal punto di vista della "ritualità", la proposta e il piano rispettano i requisiti di cui agli artt. 39, 40, 84, 87 e 88, comma 2 e 3, CCII, essendo corredati della documentazione e delle attestazioni previste, ivi inclusa quella di cui all'art. 95, comma 2, CCII.

Acclarata la completezza della documentazione presentata, il Tribunale ritiene che, a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti resi dalla ricorrente al piano di concordato, siano superati gli aspetti critici evidenziati in punto di ammissibilità della proposta concordataria.

Innanzitutto, è superata la carenza documentale riscontrata dal Tribunale, avendo la società depositato la documentazione richiesta, ovvero la relazione informativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso; la certificazione dei debiti tributari e contributivi; la documentazione comprovante la trasmissione della proposta e della relativa documentazione agli enti competenti ex art. 88 c. 5 CCII.

A seguito dei chiarimenti resi dalla proponente, ancora, appaiono superati i rilievi mossi dal Tribunale e dal Commissario Giudiziale. In particolare, la società

- ha modificare il piano abolendo la classe n. 5 che veniva interamente assorbita dalla classe n. 6, "creditori chirografari", con specifica e separata indicazione dell'aggio della riscossione;
- ha specificato i tempi di pagamento relativi a ciascuna classe;
- ha previsto che, fermo restando l'acquisizione della MS Lavori S.r.l. Appalti e Costruzioni della partecipazione del 100% al capitale sociale della società PLS Project S.r.l., successivamente all'omologa del concordato, la stessa avrebbe provveduto ad incorporare, con un'operazione di fusione, la controllata PLS Project, così superando le problematiche relative alle modifiche soggettive dei contratti quadro, dal momento che gli stessi, per effetto della fusione predetta, saranno eseguiti direttamente dalla Peluso Costruzioni. A tal proposito, la proponente ha depositato l'impegno della PLS Project ad effettuare l'operazione di fusione per incorporazione nella Peluso Costruzioni;
- al fine di colmare l'eventuale gap di ricavi derivanti dall'esecuzione degli accordi quadro, la ricorrente ha depositato l'impegno della PLS Project a versare in favore della Procedura concordataria l'importo di € 700.000,00, relativo agli utili, al netto delle imposte, derivanti dall'esecuzione di tre contratti di subappalto, nei quali PLS Project figura come subappaltatrice, e precisamente dei contratti stipulati all'inizio del mese di settembre 2025 con la Tecnologie Stradali srl (2 contratti) e con la MS Lavori Appalti e Costruzioni srl (1 contratto), e di un contratto di nolo a freddo, stipulato ad agosto 2025 con la NG Strade srl;
- ha fornito chiarimenti, ai fini della determinazione del valore di liquidazione, in ordine all'operazione di acquisto della nuda proprietà dell'immobile sito in Caserta da parte di Giulia Peluso, figlia dell'amministratore.

La proposta, così come integrata, assicura, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista asseveratore, Dr. Antonio Russo nell'attestazione.



Il piano di concordato ha il contenuto di cui all'art. 87 CCII e la suddivisione dei creditori in classi rispetta i criteri di cui agli artt. 85 CCII e 2, lett. r, CCII, della posizione giuridica e degli interessi omogenei.

Trattandosi di concordato in continuità risultano poi rispettate le relative disposizioni in materia di:

- possibilità di soddisfazione parziale dei privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
- transazione fiscale ex art. 88 CCII;
- distribuzione, ex art. 84, comma 6, CCII del valore di liquidazione (che deve rispettare il criterio della priorità assoluta secondo cui è possibile prevedere la soddisfazione dei creditori di rango successivo solo qualora siano stati integralmente soddisfatti quelli di rango precedente) e del valore eccedente quello di liquidazione, ossia il maggior valore del patrimonio rispetto a quello di liquidazione, conseguito attraverso la prosecuzione diretta o indiretta dell'attività di impresa (che può essere distribuita secondo la regola della priorità relativa, in base alla quale è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (ad eccezione dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n.1., cc, ai sensi dell'art. 84, comma 7).

Nell'ottica del concordato in continuità, appare inoltre rispettato il criterio di distribuzione tra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione.

Se, dunque, alla luce di quanto dedotto, un giudizio positivo può formularsi con riferimento ai profili di ritualità largamente intesi, ad analogo esito può pervenirsi con riguardo al profilo della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali.

Nel quadro della continuità concordataria viene in rilievo un giudizio di non irrealizzabilità *prima facie* delle modalità esecutive della proposta; la valutazione non si estende oltre i limiti del riscontro di una palese inagibilità del piano: la programmazione deve palesarsi, in altri termini, inadatta a pervenire agli obiettivi prefissati.

Il Tribunale è chiamato a compiere non più una valutazione positiva, ma una valutazione in negativo afferente alla non palese inidoneità della proposta e del piano a regolare la crisi.

Ebbene, i chiarimenti e/o le integrazioni fornite dalla società, come riscontrato anche nel parere del Commissario, consentono - allo stato e salva ogni più approfondita valutazione in sede di relazione particolareggiata (art. 105 CCII) e, poi, in sede di omologazione (art. 112, co. 1, lett. f, CCII) - di ritenere superate le perplessità originariamente sollevate.

Tutto ciò depone in senso favorevole rispetto alla valutazione della fattibilità giuridica ed economica del piano, come sopra delimitata, fatta salva ogni valutazione all'omologa.

Alla luce delle considerazioni suesposte, rimettendo sostanzialmente al voto dei creditori la valutazione sulla convenienza economica del piano, allo stato non emergono elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Tribunale, dunque, letti gli articoli 47, 104 e 107 del codice della crisi;

**DICHIARA**



aperta la procedura di concordato preventivo della società **Peluso Costruzioni S.r.l.**, (C.F./P.Iva 00908630940) in persona del legale rappresentante p.t., Capicotto Santina Maria (C.F. CPCSTN67S41D122O) con sede legale in Cancellò ed Arnone (CE) alla Via Lottizzazione Gallo n. 112;

### **DELEGA**

quale Giudice delegato per la procedura la dr.ssa Marta Sodano;

### **CONFERMA LA NOMINA**

Quale Commissario giudiziale dell'Avv. Francesca Paola Rinaldi;

### **FISSA**

il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di euro 25.000,00, ai sensi dell'art. 47, lett. d, CCII;

### **DISPONE**

Che il Commissario Giudiziale depositi la relazione di cui all'art. 105 CCII almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le operazioni di voto e che trasmetta tale relazione anche al P.M.;

### **FISSA**

- il termine iniziale del 30.04.2026 e il termine finale del 31.05.2026 per l'espressione del voto che dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 107 del codice della crisi;

- il termine, ai sensi dell'articolo 47, co. 2 lett. c del codice della crisi, al commissario sino ai 15 giorni successivi decorrenti dalla comunicazione del presente decreto da parte della cancelleria, per la comunicazione dello stesso ai creditori.

### **DISPONE**

Che il debitore adempia agli obblighi informativi con decorrenza bimestrale circa la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

Dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45 del codice della crisi a cura della cancelleria;

Dispone che la cancelleria comunichi il presente decreto al debitore, al Commissario Giudiziale e al P.M. in sede.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.12.2025.

Santa Maria Capua Vetere, 5.12.2025

Il Presidente

Dr. Massimo Urbano

